

61986J0080

Link permanente (per i bookmark)	Dati complementari: <input type="checkbox"/> Lingue e formati disponibili <input checked="" type="checkbox"/> Testo	<input type="button" value="GO"/>
< Nota bibliografica 1 di 2 >		
<p>Titolo e riferimento</p> <p>Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 ottobre 1987.</p> <p>Causa penale a carico di Kolpinghuis Nijmegen BV.</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arrondissementsrechtbank Arnhem - Paesi Bassi.</p> <p>Possibilità di far valere nei confronti di un singolo una direttiva non ancora trasposta.</p> <p>Causa 80/86.</p> <p><i>raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 03969</i> <i>edizione speciale svedese pagina 00213</i> <i>edizione speciale finlandese pagina 00215</i></p> <p>Testo</p> <p style="text-align: center;">html</p> <p>Lingua facente fede</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ neerlandese <p>Date</p> <p>del documento: 08/10/1987 della domanda: 14/03/1986</p> <p>Classificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Codice repertorio giurisprudenza: B-20.02.01 Comunità economica europea / Comunità europea / Atti delle istituzioni / Direttive / Effetto diretto A-03.02.00 L'ordinamento giuridico comunitario / Diritto comunitario e diritto interno / Attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico interno / In generale / Comunità economica europea / Comunità europea / I principi e la cittadinanza dell'Unione / Obblighi degli Stati membri / Comunità economica europea / Comunità europea / Atti delle istituzioni / Direttive / In generale ▶ Argomento: ravvicinamento delle legislazioni, agricoltura, alimentari <p>Altre informazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Autore: Corte di giustizia delle Comunità europee ▶ Forma: sentenza <p>Procedimento</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tipo di procedimento: Domanda pregiudiziale 		

- ▶ **Osservazioni:**
Paesi Bassi, Italia, Regno Unito, Commissione, Stati membri, Istituzioni
- ▶ **Nazionalità delle parti:**
Paesi bassi
- ▶ **Giudice relatore:**
Due
- ▶ **Avvocato generale:**
Mischo
- ▶ **Giudice a quo:**
A9 Economische Politiechter in de arrondissementsrechtbank Arnhem, uitspraak van 03/02/1986 (050.36744-84)

Dottrina

- ▶ **Dottrina relativa alla sentenza:**
Constantinesco, Vlad ; Simon, Denys: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. I.- Institutions et ordre juridique communautaire, Journal du droit international 1988 p.494-495
Mortelmans, K.J.M.: Tijdschrift voor consumentenrecht 1988 p.24-29
Boutard-Labarde, Marie-Chantal: Chronique de jurisprudence communautaire, La Semaine juridique - édition générale 1988 II 20934
Annull, Anthony: Having your Cake and Eating it Ruled Out, European Law Review 1988 p.42-45
Timmermans, C.W.A.: Arrest Kolpinghuis (80/86), Ars aequi 1988 p.329-334
Embid Irujo, Antonio: Imposibilidad de efecto directo, en perjuicio de un particular, de una directiva no ejecutada en el tiempo prescrito, Noticias CEE 1988 n° 47 p.143-145
Richter, Stefan: Die unmittelbare Wirkung von EG-Richtlinien zu Lasten einzelner, Europarecht 1988 p.394-404
Palacio González, José: Cuadernos Europeos de Deusto 1988 n° 2 p.90-97
Baratta, Roberto: Inopponibilità ai singoli di direttive non tempestivamente attuate e loro rilevanza nell'interpretazione del diritto nazionale, Giustizia civile 1989 I p.5-7
Jánošíková, Martina: Rozsudok "Minerálne vody", Vyber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spolocenstiev 2005 p.56-57

Relazioni tra i documenti

- ▶ **Trattato:**
Comunità economica europea
- ▶ **Pronunce che interessano gli atti:**
Interpreta [11957E189](#) L3
- ▶ **Atti citati nella giurisprudenza:**
[31980L0777](#): N 3

[31980L0777-N1PT1](#): N 3

[61981J0008](#): N 7

[11957E189](#): N 8 9

[61984J0152](#): N 9

[61983J0014](#): N 12

[11957E005](#): N 12

[11957E189-L3](#): N 12 14

[61986J0014](#): N 13
- ▶ **Seleziona l'insieme dei documenti che citano il presente documento**

Testo

Doppia visualizzazione: DA DE EL EN ES FI FR IT NL PT SV

Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

++++

1 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - DIRETTIVE - EFFICACIA DIRETTA - PRESUPPOSTI - LIMITI - POSSIBILITA DI FAR VALERE UNA DIRETTIVA NEI CONFRONTI DI UN SINGOLO - ESCLUSIONE

(TRATTATO CEE, ART . 189, 3* COMMA)

2 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - DIRETTIVE - ESECUZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI - NECESSITA DI GARANTIRE L' EFFICACIA PRATICA DELLE DIRETTIVE - OBBLIGHI DEI GIUDICI NAZIONALI - LIMITI - PRINCIPI DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO E DELLA IRRETROATTIVITA

(TRATTATO CEE, ART . 189, 3* COMMA)

Massima

1 . IN TUTTI I CASI IN CUI LE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA APPAIANO ESSERE, SOTTO IL PROFILO DEL CONTENUTO, ASSOLUTE E ADEGUATAMENTE PRECISE, I SINGOLI POSSONO FARLE VALERE NEI CONFRONTI DELLO STATO, VUOI NEL CASO IN CUI QUESTO OMETTE DI TRASPORRE TEMPESTIVAMENTE LA DIRETTIVA NEL DIRITTO NAZIONALE, VUOI QUANDO NE EFFETTUA UNA TRASPOSIZIONE ERRATA .

TUTTAVIA, A NORMA DELL' ART . 189 DEL TRATTATO, LA NATURA VINCOLANTE DELLA DIRETTIVA, SULLA QUALE SI BASA LA POSSIBILITA DI FARLA VALERE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, SUSSISTE UNICAMENTE NEI CONFRONTI DELLO "STATO MEMBRO CUI E RIVOLTA ". NE CONSEGUE CHE LA DIRETTIVA NON PUO DI PER SE IMPORRE DEGLI OBBLIGHI AL SINGOLO E CHE ESSA NON PUO QUINDI ESSERE FATTA VALERE COME TALE A CARICO DEL SINGOLO STESSO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE .

2 . NELL' APPLICARE IL DIRITTO NAZIONALE, E IN PARTICOLARE LA LEGGE NAZIONALE APPOSITAMENTE ADOTTATA PER L' ESECUZIONE DI UNA DIRETTIVA, IL GIUDICE NAZIONALE DEVE INTERPRETARE IL PROPRIO DIRITTO ALLA LUCE DELLA LETTERA E DELLO SCOPO DELLA DIRETTIVA ONDE OTTENERE IL RISULTATO DI CUI SI PARLA NELL' ART . 189, 3 COMMA, DEL TRATTATO .*

QUEST' OBBLIGO TROVA TUTTAVIA DEI LIMITI NEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO CHE FANNO PARTE DEL DIRITTO COMUNITARIO E IN PARTICOLARE IN QUELLI DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO E DELLA IRRETROATTIVITA . LA DIRETTIVA NON PUO QUINDI AVERE L' EFFETTO, DI PER SE E INDIPENDENTEMENTE DALLA LEGGE NAZIONALE ADOTTATA DA UNO STATO MEMBRO PER LA SUA APPLICAZIONE, DI DETERMINARE O DI AGGRAVARE LA RESPONSABILITA PENALE DI COLORO CHE NE TRASGREDISCONO LE DISPOSIZIONI .

Parti

NEL PROCEDIMENTO 80/86,

AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DELL' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ARNHEM, NEL PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AD ESSO PENDENTE A CARICO DELLA

KOLPINGHUIS NIJMEGEN BV, CON SEDE IN NIMEGA,

DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 15 LUGLIO 1980, N . 777, RELATIVA AL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI SULL' UTILIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI (GU L 229, PAG . 1), IN PARTICOLARE RIGUARDO AGLI EFFETTI DI TALE DIRETTIVA PRIMA DELLA SUA ATTUAZIONE NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE,

LA CORTE (SESTA SEZIONE),

COMPOSTA DAI SIGNORI O . DUE, PRESIDENTE DI SEZIONE, G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN E C . KAKOURIS, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : J . MISCHO,

CANCELLIERE : D . LOUTERMAN, AMMINISTRATORE

CONSIDERATE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE :

- DAL GOVERNO OLANDESE, RAPPRESENTATO, NELLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO, DAL SIG . I . VERKADE, SEGRETARIO GENERALE, E, NELLA FASE ORALE, DAL SUO AGENTE SIG . G . BORCHARDT,

- DAL GOVERNO BRITANNICO, RAPPRESENTATO, NELLA FASE SCRITTA, DAL SUO AGENTE SIG.RA S.J . HAY E, NELLA FASE ORALE, DAL SIG . H.L . PURSE, ASSISTANT SOLICITOR,

- DAL GOVERNO ITALIANO, RAPPRESENTATO DAL SIG . LUIGI FERRARI BRAVO, CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DAL SIG . M . CONTI, AVVOCATO DELLO STATO,

- DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA, NELLA FASE SCRITTA, DAL SIG . AUKE HAAGSMA, MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE, IN QUALITA DI AGENTE, SOSTITUITO, NELLA FASE ORALE, DAL SIG . R.C . EISCHER, CONSULENTE LEGALE, IN QUALITA DI AGENTE,

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA ED A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 3 FEBBRAIO 1987,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE ALL' UDIENZA DEL 17 MARZO 1987,

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza

1 CON ORDINANZA 3 FEBBRAIO 1986, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 14 MARZO SUCCESSIVO, L' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ARNHEM HA PROPOSTO ALLA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, QUATTRO QUESTIONI PREGIUDIZIALI D' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, CONCERNENTI L' EFFICACIA DI UNA DIRETTIVA NELL' ORDINAMENTNO DI UNO STATO MEMBRO CHE NON ABBA ANCORA ADOTTATO I NECESSARI PROVVEDIMENTI D' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA STESSA .

2 LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE AVVIATO CONTRO UN' IMPRESA COMMERCIALE DI BEVANDE CHE AVEVA DETENUTO, AI FINI DELLA VENDITA E DELLA CONSEGNA, UNA BEVANDA DA ESSA DENOMINATA "ACQUA MINERALE", MA COMPOSTA DI ACQUA CORRENTE E DI ANIDRIDE CARBONICA . A DETTA IMPRESA VIENE CONTESTATA L' INFRAZIONE DELL' ART . 2 DEL KEURINGSVERORDENING (REGOLAMENTO DI CONTROLLO SANITARIO) DEL COMUNE DI NIMEGA, CHE VIETA LA DETENZIONE, AI FINI DELLA VENDITA E DELLA CONSEGNA, DI DERRATE, DESTINATE ALLO SMERCO E ALL' ALIMENTAZIONE UMANA, LA CUI COMPOSIZIONE NON SIA REGOLARE .

3 DINANZI AL GIUDICE DI POLIZIA, L' OFFICIER VAN JUSTITIE (PUBBLICO MINISTERO) HA INVOCATO, FRA L' ALTRO, LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 15 LUGLIO 1980, N . 777, IN MATERIA DI RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI SULL' UTILIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI (GU L 229, PAG . 1). LA DIRETTIVA DISPONE, IN PARTICOLARE, CHE GLI STATI MEMBRI EMANINO LE DISPOSIZIONI UTILI AFFINCHE SOLTANTO LE ACQUE ESTRATTE DAL SUOLO DI UNO STATO MEMBRO E RICONOSCIUTE DALL' AUTORITA RESPONSABILE DI TALE STATO MEMBRO COME ACQUE MINERALI NATURALI CONFORMI ALLE NORME CONTENUTE NELL' ALLEGATO I, PARTE I, DI DETTA DIRETTIVA, POSSANO ESSERE MESSE IN COMMERCIO COME ACQUE MINERALI NATURALI . QUESTA DISPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA AVREBBE DOVUTO ESSERE ATTUATA QUATTRO ANNI DOPO LA NOTIFICA DELLA DIRETTIVA, CIOE IL 17 LUGLIO 1984, MA L' ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA OLANDESE E INTERVENUTO SOLO CON EFFETTO A PARTIRE DALL' 8 AGOSTO 1985, MENTRE I FATTI ADDEBITATI ALL' IMPUTATA NELLA CAUSA PRINCIPALE SONO INTERVENUTI IL 7 AGOSTO 1984 .

4 CIO CONSIDERATO, L' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI :

"1 . SE UN' AUTORITA NAZIONALE (NELLA FATTISPECIE L' AUTORITA CHE HA PROMOSSO IL PROCEDIMENTO PENALE) POSSA FAR VALERE A CARICO DI CITTADINI DEL PROPRIO STATO LA DISPOSIZIONE DI UNA DIRETTIVA PER LA QUALE LO STATO MEMBRO INTERESSATO NON ABBA EMANATO LEGGI O DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE .

2 . SE UN GIUDICE NAZIONALE SIA TENUTO , QUALORA NON VENGA DATA ATTUAZIONE AD UNA DIRETTIVA, AD APPLICARE DIRETTAMENTE LE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA CHE VI SI PRESTINO, ANCHE NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO INTERESSATO NON FONDI ALCUN DIRITTO SU TALI DISPOSIZIONI .

3 . SE IL GIUDICE NAZIONALE, NEL CASO IN CUI DEBBA ESSERE INTERPRETATA UNA NORMA NAZIONALE, DEBBA O POSSA FARSI GUIDARE, IN TALE INTERPRETAZIONE, DAL CONTENUTO DI UNA DIRETTIVA DA APPLICARE .

4 . SE, AI FINI DELLA SOLUZIONE DELLE QUESTIONI 1, 2 E 3, ABBA INCIDENZA IL FATTO DI STABILIRE SE ALLA DATA CHE VIENE IN RILIEVO (NELLA FATTISPECIE IL 7 AGOSTO 1984) NON FOSSE ANCORA SCADUTO IL TERMINE VALIDO NEI CONFRONTI DELLO STATO MEMBRO PER L' OBBLIGO DI ADEGUARE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE ."

5 PER UNA PIU AMPIA ESPOSIZIONE DEGLI ANTEFATTI DELLA CAUSA PRINCIPALE, DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE DI CUI TRATTASI, NONCHE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE, SI RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ASPETTI DEL FASCICOLO SARANNO QUI RIPRODOTTI SOLO IN QUANTO NECESSARI PER SEGUIRE IL RAGIONAMENTO DALLA CORTE .

SULLE PRIME DUE QUESTIONI

6 LE PRIME DUE QUESTIONI CONCERNONO LA POSSIBILITA DI APPLICARE, IN QUANTO TALI, LE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA NON ANCORA ATTUATA NELL' ORDINAMENTO DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO .

7 IN PROPOSITO, E OPPORTUNO RICORDARE CHE, COME DA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE (IN PARTICOLARE LA SENTENZA 19 GENNAIO 1982, BECKER, 8/81, RACC . PAG . 53), IN TUTTI I CASI IN CUI LE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA APPAIANO, DAL PUNTO DI VISTA DEL LORO CONTENUTO, INCONDIZIONATE E SUFFICIENTEMENTE PRECISE, ESSE POSSONO ESSERE FATTE VALERE DAI SINGOLI NEI CONFRONTI DELLO STATO, SIA QUANDO QUESTO OMETTA DI ADEGUARE ENTRO I TERMINI IL DIRITTO NAZIONALE ALLA DIRETTIVA, SIA QUANDO NON NE DIA CORRETTA ATTUAZIONE .

8 DETTA GIURISPRUDENZA SI BASA SULLA CONSIDERAZIONE CHE NON SAREBBE COMPATIBILE CON IL CARATTERE VINCOLANTE RICONOSCIUTO ALLA DIRETTIVA DALL' ART . 189, L' ESCLUDERE IN LINEA DI PRINCIPIO CHE L' OBBLIGO DA ESSA IMPOSTO POSSA ESSERE FATTO VALERE DA SOGGETTI INTERESSATI . LA CORTE NE HA TRATTO LA CONSEGUENZA CHE LO STATO MEMBRO CHE NON ABBA ADOTTATO ENTRO I TERMINI I PROVVEDIMENTI D' ATTUAZIONE IMPOSTI DALLA DIRETTIVA NON PUO OPPORRE AI SINGOLI L' INADEMPIMENTO, DA PARTE SUA, DEGLI OBBLIGHI DA ESSA DERIVANTI .

9 NELLA SENTENZA 26 FEBBRAIO 1986 (MARSHALL, 152/84, RACC . 1986, PAG . 723) LA CORTE HA TUTTAVIA SOTTOLINEATO CHE, EX ART . 189 DEL TRATTATO, IL CARATTERE VINCOLANTE DI UNA DIRETTIVA, SUL QUALE SI FONDA LA POSSIBILITA DI FARLA VALERE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, ESISTE SOLO NEI CONFRONTI DI "OGNI STATO MEMBRO DESTINATARIO " . NE CONSEGUE CHE, DI PER SE STESSA, UNA DIRETTIVA NON PUO FAR NASCERE OBBLIGHI IN CAPO AI SINGOLI E CHE, PERCIO, UNA SUA DISPOSIZIONE NON PUO ESSERE INVOCATA, COME TALE, CONTRO TALI SOGGETTI DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE .

10 LE PRIME DUE QUESTIONI VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE UN' AUTORITA NAZIONALE NON PUO FAR VALERE A CARICO DI UN PRIVATO UNA DISPOSIZIONE DI UNA DIRETTIVA PER LA QUALE NON SI E ANCORA PROCEDUTO ALLA NECESSARIA ATTUAZIONE NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE .

SULLA TERZA QUESTIONE

11 CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE IN QUALE MISURA IL GIUDICE NAZIONALE DEBBA O POSSA TENER CONTO DI UNA DIRETTIVA IN QUANTO ELEMENTO D' INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA DI DIRITTO NAZIONALE .

12 COME PRECISATO DALLA CORTE NELLA SENTENZA 10 APRILE 1984 (VON COLSON E KAMANN, 14/83, RACC . PAG . 1891), L' OBBLIGO, IMPOSTO DA UNA DIRETTIVA AGLI STATI MEMBRI, DI CONSEGUIRE IL RISULTATO CHE ESSA SI PREFIGGE, COME PURE IL DOVERE, CUI SONO TENUTI EX ART . 5 DEL TRATTATO, DI ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI GENERALI O PARTICOLARI ATTI A GARANTIRE L' ADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO,

VALGONO PER TUTTI GLI ORGANI DEGLI STATI MEMBRI, IVI COMPRESI, NELL' AMBITO DI LORO COMPETENZA, QUELLI GIURISDIZIONALI . NE CONSEGUO CHE NELL' APPLICARE IL DIRITTO NAZIONALE, E IN PARTICOLARE LA LEGGE NAZIONALE ESPRESSAMENTE EMANATA PER L' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA, IL GIUDICE NAZIONALE DEVE INTERPRETARE IL PROPRIO DIRITTO INTERNO ALLA LUCE DELLA LETTERA E DELLO SCOPO DELLA DIRETTIVA ONDE CONSEGUIRE IL RISULTATO CONTEMPLATO DALL' ART . 189, 3* COMMA, DEL TRATTATO .

13 TUTTAVIA, QUESTO OBBLIGO DEL GIUDICE NAZIONALE, DI RIFERIRSI AL CONTENUTO DELLA DIRETTIVA NELL' INTERPRETARE LE PERTINENTI NORME DI DIRITTO NAZIONALE, INCONTRA IL LIMITE DEI PRINCIPI GIURIDICI GENERALI CHE FANNO PARTE DEL DIRITTO COMUNITARIO ED IN PARTICOLARE QUELLI DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO E DELL' IRRETROATTIVITA . PER QUESTO, LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA 11 GIUGNO 1987 (PRETORE DI SALO /IGNOTI, 14/86, RACC . 1987, PAG . 0000) CHE UNA DIRETTIVA NON PUO AVERE L' EFFETTO, DI PER SE ED INDIPENDENTEMENTE DA UNA LEGGE INTERNA DI UNO STATO MEMBRO ADOTTATA PER LA SUA ATTUAZIONE, DI DETERMINARE O DI AGGRAVARE LA RESPONSABILITA PENALE DI COLORO CHE AGISCONO IN VIOLAZIONE DELLE SUE DISPOSIZIONI .

14 LA TERZA QUESTIONE VA PERCIO RISOLTA NEL SENSO CHE, NELL' APPLICARE LA NORMATIVA NAZIONALE, IL GIUDICE DI UNO STATO MEMBRO E TENUTO AD INTERPRETARLA ALLA LUCE DELLA LETTERA E DELLO SCOPO DELLA DIRETTIVA ONDE CONSEGUIRE IL RISULTATO CONTEMPLATO DALL' ART . 189, 3* COMMA, DEL TRATTATO, MA CHE UNA DIRETTIVA NON PUO AVERE L' EFFETTO, DI PER SE ED INDIPENDENTEMENTE DA UNA LEGGE EMANATA PER LA SUA ATTUAZIONE, DI DETERMINARE O DI AGGRAVARE LA RESPONSABILITA PENALE DI COLORO CHE AGISCONO IN VIOLAZIONE DELLE SUE DISPOSIZIONI .

SULLA QUARTA QUESTIONE

15 IL PROBLEMA DI SAPERE SE LE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA POSSANO ESSERE FATTE VALERE, COME TALI, DINANZI AD UN GIUDICE NAZIONALE SI PONE SOLO QUALORA LO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI NON ABBAIA ATTUATO ENTRO I TERMINI LA DIRETTIVA O NON L' ABBAIA ATTUATA CORRETTAMENTE . TUTTAVIA, TENUTO CONTO DELLE RISPOSTE NEGATIVE DATE ALLE PRIME DUE QUESTIONI, LE SOLUZIONI IVI INDICATE NON SAREBBERO DIVERSE, QUALORA IL TERMINE ASSEGNATO ALLO STATO MEMBRO PER ADEGUARE LA NORMATIVA NAZIONALE NON FOSSE ANCORA SCADUTO ALLA DATA CHE VIENE IN RILIEVO . QUANTO ALLA TERZA QUESTIONE RELATIVA AI LIMITI CHE IL DIRITTO COMUNITARIO POTREBBE PORRE ALL' OBBLIGO O ALLA FACOLTA DEL GIUDICE NAZIONALE D' INTERPRETARE LE NORME DEL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA, IL PROBLEMA NON SI PONE IN MANIERA DIVERSA A SECONDA CHE IL TERMINE D' ATTUAZIONE SIA SCADUTO O MENO .

16 LA QUARTA QUESTIONE DEVE DUNQUE ESSERE RISOLTA NEL SENSO CHE LE SOLUZIONI SUMMENZIONATE NON SAREBBERO DIVERSE QUALORA IL TERMINE ASSEGNATO ALLO STATO MEMBRO PER ADEGUARE LA NORMATIVA INTERNA NON FOSSE ANCORA SCADUTO ALLA DATA CHE VIENE IN RILIEVO .

Decisione relativa alle spese

SULLE SPESE

17 LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL REGNO UNITO, NONCHE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE : NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE (SESTA SEZIONE)

DICHIARA :

1) UN' AUTORITA NAZIONALE NON PUO FAR VALERE, A CARICO DI UN PRIVATO, UNA

DISPOSIZIONE DI UNA DIRETTIVA PER LA QUALE NON SI E ANCORA PROCEDUTO ALLA NECESSARIA ATTUAZIONE NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE .

2) NELL' APPLICARE LA NORMATIVA NAZIONALE, IL GIUDICE DI UNO STATO MEMBRO E TENUTO AD INTERPRETARLA ALLA LUCE DELLA LETTERA E DELLO SCOPO DELLA DIRETTIVA ONDE RAGGIUNGERE IL RISULTATO CONTEMPLATO DALL' ART . 189, 3* COMMA, DEL TRATTATO, MA UNA DIRETTIVA NON PUO AVERE L' EFFETTO, DI PER SE ED INDIPENDENTEMENTE DA UNA LEGGE EMANATA PER LA SUA ATTUAZIONE, DI DETERMINARE O DI AGGRAVARE LA RESPONSABILITA PENALE DI COLORO CHE AGISCONO IN VIOLAZIONE DELLE SUE DISPOSIZIONI .

3) LE SOLUZIONI SUMMENZIONATE NON SAREBBERO DIVERSE QUALORA IL TERMINE ASSEGNATO ALLO STATO MEMBRO PER ADEGUARE LA NORMATIVA NAZIONALE NON FOSSE ANCORA SCADUTO ALLA DATA CHE VIENE IN RILIEVO .

[In alto](#)